La revisione del diritto successorio al 1° gennaio 2023

Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo diritto successorio. Obiettivo della nuova legge è modernizzare l'ormai ultracentenario diritto successorio, adeguandolo alle condizioni di vita attuali. Si intende in tal modo offrire al testatore maggiore flessibilità nella pianificazione della sua successione. Ma cosa cambia concretamente? Questo promemoria intende fornire una panoramica sulle novità nel diritto successorio.

1. Diritto transitorio

Il nuovo diritto entrerà automaticamente in vigore il 1° gennaio 2023. In questo ambito, ci si avvale del cosiddetto principio della data del decesso, ovvero sarà applicabile il diritto vigente al momento della morte.

***Esempio**:*
Se Paul muore il 31 dicembre 2022, si applica il vecchio diritto. Se invece muore il 1° gennaio 2023, per la sua successione troverà applicazione il nuovo diritto.

Le precedenti regolamentazioni successorie in linea generale restano valide.

2. Adeguamento delle porzioni legittime ai sensi dell'art. 471 CC (nuovo)

2.1. Considerazioni generali

Una delle modifiche più importanti riguarda le porzioni legittime.

Ma che cos'è la **porzione legittima?** La porzione legittima è una quota prevista per legge e che spetta obbligatoriamente a determinate persone. In assenza del suo consenso, la porzione legittima non può esser sottratta a un erede cui spetta di diritto. L'entità della porzione legittima è calcolata in rapporto alla quota ereditaria.

Una **quota ereditaria** è la quota di patrimonio successorio che la legge assegna a singole persone. A seconda della configurazione familiare, le quote ereditarie dei rispettivi eredi sono più o meno grandi. Di conseguenza, anche la relativa porzione legittima è più o meno grande, a seconda dell'entità della quota ereditaria.

La percentuale di patrimonio successorio di cui il testatore può disporre al netto delle porzioni legittime è detta quota **disponibile.**

Esempio:
Per legge, il coniuge e i discendenti ricevono ciascuno una quota di ½ della successione (cfr. grafico 1). Il nuovo diritto non prevede variazioni a queste quote ereditarie. Se tanto al coniuge quanto ai discendenti viene assegnata la porzione legittima, quella del coniuge superstite corrisponde attualmente a ½ della quota ereditaria di ½, ovvero a ¼, e quella dei discendenti a ¾ della quota ereditaria di ½ = ⅜ (grafico 2). La quota disponibile ammonta quindi a ⅜ (1 – porzione legittima del coniuge di ¼ – porzione legittima dei discendenti di ⅜ = ⅜). In base al nuovo diritto, la porzione legittima dei discendenti e quella del coniuge ammonteranno ciascuna a ½ della quota ereditaria di ½ = ¼ e la quota disponibile corrisponderà quindi a ½ della successione (grafico 3).

Grafico 1
In base alla legge

Grafico 2
Situazione giuridica attuale

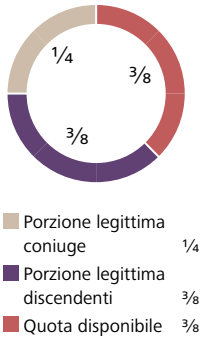

Grafico 3
Situazione giuridica dal 01.01.2023

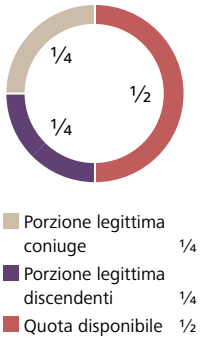

Chi fa parte delle **persone che godono della tutela della porzione legittima?** Attualmente sono i genitori (se non vi sono discendenti), il coniuge e i discendenti.

A partire dal 1° gennaio 2023 solamente il coniuge e i discendenti godranno della tutela della porzione legittima. Fratelli e sorelle non godono né attualmente, né in futuro della tutela della porzione legittima. Tuttavia, a seconda della configurazione hanno diritto per legge a una quota ereditaria.

Di seguito sono riportate alcune configurazioni familiari che illustrano le singole quote ereditarie e porzioni legittime. Si distingue tra testatore coniugato e testatore non coniugato.

Il testatore coniugato

Configurazione familiare	**Situazione giuridica attuale**		**Situazione giuridica dal 01.01.2023**	
	Quote ereditarie	Porzione legittima e quota disponibile	Quote ereditarie	Porzione legittima e quota disponibile
Discendenti Coniuge Quota disponibile	½ ½	½ * ¾ = ⅜ ½ * ½ = ¼ ⅜	½ ½	½ * ½ = ¼ ½ * ½ = ¼ ½
Entrambi i genitori Coniuge Quota disponibile	¼ ¾	¼ * ½ = ⅛ ¾ * ½ = ⅜ ½	¼ ¾	0 ¾ * ½ = ⅜ ⅝
Genitore (senza fratelli e sorelle) Coniuge Quota disponibile	¼ ¾	¼ * ½ = ⅛ ¾ * ½ = ⅜ ½	¼ ¾	0 ¾ * ½ = ⅜ ⅝
Genitore Fratelli e sorelle Coniuge Quota disponibile	⅛ ⅛ ¾	⅛ * ½ = 1/16 0 ¾ * ½ = ⅜ 9/16	⅛ ⅛ ¾	0 0 ¾ * ½ = ⅜ ⅝
Fratelli e sorelle Coniuge Quota disponibile	¼ ¾	0 ¾ * ½ = ⅜ ⅝	¼ ¾	0 ¾ * ½ = ⅜ ⅝

Il testatore non coniugato

Configurazione familiare	**Situazione giuridica attuale**		**Situazione giuridica dal 01.01.2023**	
	Quote ereditarie	Porzioni legittime e quota disponibile	Quote ereditarie	Porzioni legittime e quota disponibile
Discendenti Quota disponibile	1/1	1/1 * ¾ = ¾ ¼	1/1	1/1 * ½ = ½ ½
Entrambi i genitori Quota disponibile	1/1	1/1 * ½ = ½ ½	1/1	0 1/1
Genitore (senza fratelli e sorelle) Quota disponibile	1/1	1/1 * ½ = ½ ½	1/1	0 1/1
Genitore Fratelli e sorelle Quota disponibile	½ ½	½ * ½ = ¼ 0 ¾	½ ½	0 0 1/1
Fratelli e sorelle Quota disponibile	1/1	0 1/1	1/1	0 1/1

Di seguito si esaminano più da vicino singole configurazioni familiari.

2.2. Singole configurazioni familiari

2.2.1. Genitori, senza discendenti

Attualmente i genitori godono della tutela della porzione legittima. Questa porzione legittima decadrà ora completamente a partire dal 1° gennaio 2023.

a) Coniugati, genitori, senza discendenti

In base alla legge

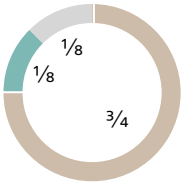

- Quota ereditaria padre 1/8
- Quota ereditaria madre 1/8
- Quota ereditaria coniuge 3/4

Situazione giuridica attuale

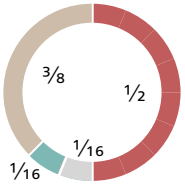

- Porzione legittima coniuge 3/8
- Porzione legittima padre 1/16
- Porzione legittima madre 1/16
- Quota disponibile 1/2

Situazione giuridica dal 01.01.2023

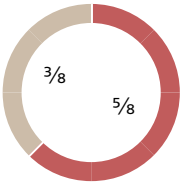

- Porzione legitima coniuge 3/8
- Quota disponibile 5/8

Nel caso di **coppie coniugate** senza discendenti, al coniuge spetta una quota ereditaria di ¾ della successione e ai genitori di ¼. È prevista una porzione legittima dei genitori che ammonta in totale a ⅛ della successione. In futuro la porzione legittima dei genitori sarà eliminata. La quota disponibile diventerà quindi maggiore. In futuro il coniuge superstite potrà quindi ottenere l'intera successione.

b) Non coniugati/In concubinato, genitori, senza discendenti

In base alla legge

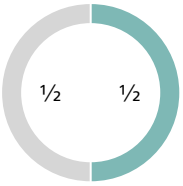

- Quota ereditaria madre 1/2
- Quota ereditaria padre 1/2

Situazione giuridica attuale

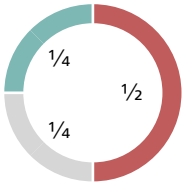

- Porzione legittima madre 1/4
- Porzione legittima padre 1/4
- Quota disponibile 1/2

Situazione giuridica dal 01.01.2023

- Quota disponibile 1/1

Nel caso di coppie **non coniugate** che non hanno discendenti, ogni genitore riceve la metà della successione. Attualmente, la porzione legittima dei genitori è in questo caso molto grande. Ammonta, per ciascun genitore, a ½ di ½ = ¼ ciascuno del patrimonio successorio. La quota disponibile è quindi di ½. Nel nuovo diritto questa porzione legittima sarà eliminata e, a partire dal 1° gennaio 2023, il partner in concubinato potrà ottenere l'intera successione.

2.2.2. Discendenti

Si ridurrà inoltre la porzione legittima dei discendenti, che attualmente corrisponde a ¾ della quota ereditaria fissata per legge. Dopo la revisione, la porzione legittima dei discendenti ammonterà solo a ½ della quota ereditaria. A seconda della configurazione familiare risultano le seguenti quote:

a) Coniugati, discendenti

In base alla legge

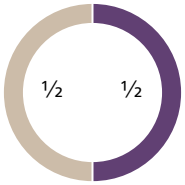

- Quota ereditaria coniuge 3/4
- Quota ereditaria discendenti 1/2

Situazione giuridica attuale

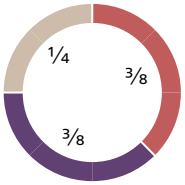

- Porzione legittima coniuge 1/4
- Porzione legittima discendenti 3/8
- Quota disponibile 3/8

Situazione giuridica dal 01.01.2023

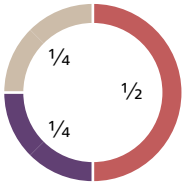

- Porzione legittima coniuge 1/4
- Porzione legittima discendenti 1/4
- Quota disponibile 1/2

Nel caso di coppia coniugata con discendenti, il coniuge e i discendenti ricevono ciascuno una quota ereditaria di ½ della successione. A sensi del diritto attualmente in vigore, la porzione legittima dei discendenti ammonta a ¾ della quota ereditaria di ½ = ⅜. Dopo la revisione, la porzione legittima dei discendenti ammonterà solo a ½ di ½ = ¼. Ora quindi al coniuge superstite, oltre alla sua porzione legittima di ¼, potrà essere assegnata la quota liberamente disponibile di ½, per un totale quindi di ¾ della successione anziché gli attuali ⅝. In tal modo il coniuge può ottenere una migliore copertura.

b) Non coniugati/In concubinato, discendenti

In base alla legge

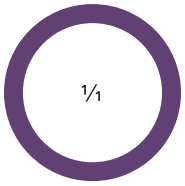

- Quota ereditaria discendenti 1/1

Situazione giuridica attuale

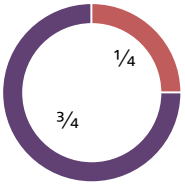

- Porzione legittima discendenti 3/4
- Quota disponibile 1/4

Situazione giuridica dal 01.01.2023

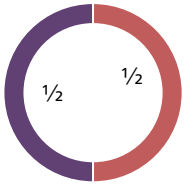

- Porzione legittima discendenti 1/2
- Quota disponibile 1/2

Come cambiano le porzioni legittime nel caso di coppia non coniugata con discendenti? Se la coppia non è coniugata e ha discendenti, a questi spetta l'intera successione. Ai discendenti può essere assegnata la porzione legittima, che attualmente ammonta a ¾. In futuro, questa porzione legittima dei discendenti ammonterà solamente a ½ del patrimonio successorio. In caso di coppia non coniugata, sarà quindi possibile assegnare al partner superstite una quota di successione più elevata. Rispetto alla quota attuale di ¼, in futuro potrà essere lasciato al partner di vita ½ della successione. Le stesse quote si applicano anche per single con discendenti.

2.2.3. Coniuge/Partner registrato

Il coniuge risp. il partner registrato continua a godere della tutela della porzione legittima, specificamente nella medesima misura in vigore sinora, pari a ½ della quota ereditaria.

Coniuge/Partner registrato solo (senza discendenti, senza genitori, senza fratelli e sorelle)

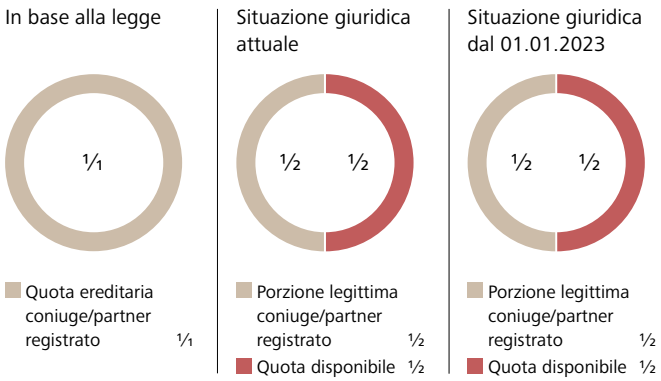

Esempi:

Paul e Vera sono una coppia da lungo tempo e Paul vorrebbe garantire a Vera la miglior copertura possibile nel caso venisse a mancare prima di lei. A seconda dello stato civile e della configurazione familiare presente, a partire dal 1° gennaio 2023 Paul potrà avvalersi delle seguenti possibilità:

a) Paul e Vera sono **coniugati** *e hanno due* **discendenti**, *Lea e Marco. La porzione legittima dei discendenti ammonta, in questa configurazione, a ½ della quota ereditaria prevista per legge di 1/2, quindi a ¼. Ciò significa che Paul può assegnare a Vera ¾ del suo patrimonio successorio e quindi assegnarle la parte massima possibile.*

b) Paul e Vera sono **coniugati** *e* **non hanno discendenti.** *In futuro, Paul non dovrà più tenere in considerazione porzioni legittime dei genitori e potrà lasciare a Vera l'intera successione.*

c) Paul e Vera non sono coniugati e hanno discendenti. Nella presente configurazione, la porzione legittima dei discendenti ammonta attualmente a ¾ della quota ereditaria prevista per legge di 1/1, quindi ¾. Dal 1° gennaio 2023 la porzione legittima ammonterà a ½ della quota ereditaria prevista per legge di 1/1, quindi a ½. In tal modo, in futuro Paul potrà fare in modo che la sua partner di vita benefici di metà della successione.

d) Paul e Vera non **sono coniugati** *e non hanno* **discendenti**. *Dato che le porzioni legittime dei genitori vengono eliminate, Paul potrà lasciare a Vera l'intera successione.*

e) Paul è single e ha 3 discendenti, Lea, Marco e Nicole. Assegna a Lea e Nicole la porzione legittima e lascia la restante successione a Marco. Allo stato attuale a Marco potrebbe essere assegnato al massimo ½ della successione, ma in futuro potrà ottenerne i ⅔. In tal modo Marco può essere messo in una posizione migliore rispetto alle sue sorelle.

Le nuove quote delle porzioni legittime conferiscono al testatore una maggiore libertà di azione. In particolare, anche partner in concubinato e coppie senza discendenti potranno in tal modo meglio tutelarsi a vicenda.

3. Adeguamento dell'usufrutto ai sensi dell'art. 473 CC (nuovo)

Uno strumento apprezzato per tutelare il più possibile il coniuge consiste nell'attribuirgli, nei confronti dei discendenti in comune, l'usufrutto sulla loro parte di successione e di assegnargli come proprietà la quota liberamente disponibile.

La quota disponibile esistente oltre all'usufrutto ammonta attualmente a ¼, mentre ai sensi del nuovo diritto sarà di ½ della successione. Ciò consentirà in futuro una copertura ancora migliore del coniuge superstite.

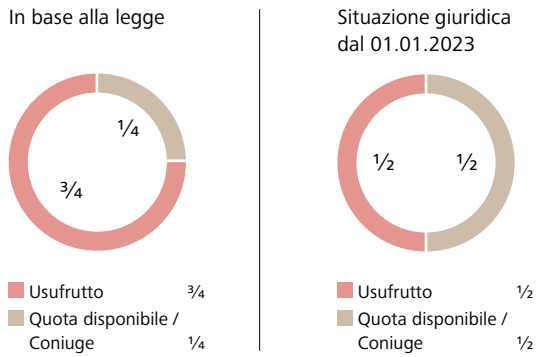

4. Divorzio

Situazione giuridica attuale:

Se si intende divorziare, il coniuge continua a godere della tutela della porzione legittima anche durante la procedura di divorzio. Fino a quando il divorzio non è passato in giudicato, non è possibile escludere la porzione legittima. I divorzi giudiziali possono durare anni e durante questo periodo non è possibile escludere la porzione legittima mediante testamento.

Situazione giuridica dal 1° gennaio 2023:

Con il nuovo diritto, la legge prevede che il diritto alla porzione legittima decada nel momento dell'avvio della procedura di divorzio. Fino alla sentenza definitiva di divorzio il coniuge mantiene tuttavia il diritto alla quota ereditaria prevista dalla legge. Se si intende escludere il coniuge come erede, il nuovo diritto ne dà la possibilità. In tal caso è però necessario redigere un testamento o altra regolamentazione successoria. L'esclusione del coniuge come erede può rappresentare un alleggerimento soprattutto nelle procedure di divorzio molto contrastate.

Esempio:

Paul e Vera sono coniugati e hanno due discendenti. Vorrebbero divorziare. Vera ha avviato la pratica di divorzio e Paul muore quando la procedura è ancora in corso. A seconda di come e se Paul ha adottato misure per il caso di divorzio, subentrano le seguenti conseguenze giuridiche:

a) Paul non ha adottato provvedimenti per il periodo relativo alla **procedura di divorzio**:
attualmente e anche in futuro Vera continuerà quindi a percepire la quota ereditaria legittima di ½.

b) Mediante testamento, Paul ha escluso Vera come erede per il periodo relativo alla **procedura di divorzio:**
allo stato attuale, Vera ha diritto alla propria porzione legittima di ¼ e potrebbe rivendicarla per via giudiziaria. A partire dal 1° gennaio 2023 non potrà più rivendicare questa porzione legittima, né avrà altri diritti all'eredità.

5. Il pilastro 3a nel diritto successorio

La situazione giuridica riguardo all'aggiunta al patrimonio successorio di prestazioni e averi di istituti di previdenza nel quadro del pilastro 3a era finora oggetto di controversia tra giuristi. Questa situazione di incertezza sarà eliminata con l'entrata in vigore del nuovo diritto.

Risparmi assicurativi/Risparmi bancari:
Con il nuovo diritto si applicheranno le stesse regole sia per i risparmi assicurativi, sia per quelli bancari: l'avere previdenziale non viene aggiunto al patrimonio successorio. I beneficiari dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. (Art. 82 cpv. 4 LPP [nuovo]). L'istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.

I valori patrimoniali vengono tuttavia computati nel calcolo di eventuali violazioni delle porzioni legittime. In caso di assicurazione sulla vita mista si aggiunge il valore di riscatto, mentre per quanto riguarda gli averi presso una fondazione bancaria si computa il valore intero.

Esempio:
Paul muore e lascia come eredi Vera, sua partner in concubinato con cui convive da dieci anni, e i due figli avuti da una relazione precedente, Gian e Simon. Nel suo testamento ha assegnato i figli alla porzione legittima e ha indicato Vera come erede della restante successione. In base al nuovo diritto Gian e Simon ricevono pertanto la loro porzione legittima di ½ della loro quota ereditaria prevista per legge di 1/1, quindi ½.

La successione di Paul ammonta a CHF 80'000. Oltre a ciò, possiede un avere previdenziale di CHF 200'000.00 del pilastro 3a presso la Banca Raiffeisen X. Quale beneficiaria ha designato la sua partner Vera.

Vera può ora richiedere direttamente il capitale di CHF 200'000.00 alla fondazione bancaria. Se però Gian e Simon fanno valere una violazione della porzione legittima, questo capitale va aggiunto al rimanente patrimonio successorio e quindi accertato se ci sia violazione della porzione legittima dei figli. Per il calcolo delle porzioni legittime è quindi rilevante l'importo di CHF 280'000.00. I figli hanno diritto alla porzione legittima di 1/2 di CHF 280'000, quindi CHF 140'000.00. Dato che nella successione vi sono solo CHF 80'000.00, possono richiedere a Vera l'importo mancante di CHF 60'000.00.

6. Divieto generale di donazioni ai sensi dell'art. 494 cpv. 3 CC (nuovo)

Situazione giuridica attuale:
attualmente, il testatore può disporre liberamente del proprio patrimonio anche dopo la stipula di un contratto successorio. Se ha successivamente effettuato donazioni, queste sono impugnabili solo in presenza di requisiti molto rigidi, ovvero nel caso in cui il testatore avesse cercato, mediante donazioni, di danneggiare in modo premeditato i partner del contratto successorio.

Situazione giuridica dal 1° gennaio 2023:
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto successorio si attua un cambio di paradigma. Ora, a seguito di stipulazione di un contratto successorio le donazioni possono generalmente essere impugnate. È tuttavia possibile inserire nel contratto successorio un'espressa riserva, in base alla quale le donazioni in vita sono ancora possibili. In presenza di questo tipo di riserva nel contratto successorio, il testatore possiede, come finora, libera facoltà di effettuare donazioni.

Esempio:
Paul ha stipulato con sua moglie Vera e i suoi discendenti un contratto di rinuncia all'eredità, con il quale i discendenti rinunciavano alla loro porzione legittima. Non è stata concordata alcuna riserva in base alla quale sono possibili donazioni in vita. Per il caso in cui entrambi i coniugi siano deceduti, il contratto prevede in modo vincolante che i discendenti siano designati quali eredi. Quando Vera muore, Paul decide di donare CHF 50'000.00 al proprio figlioccio. In base al nuovo diritto questa donazione sarebbe impugnabile, a meno che nel contratto successorio sia stata formulata al riguardo un'espressa riserva in base alla quale le donazioni in vita debbano continuare a essere possibili.

Riepilogo

La revisione prevede alcune modifiche. In particolare, quote delle porzioni legittime inferiori danno al testatore maggiore libertà d'azione. Le possibilità di designare coniuge e partner di vita quale beneficiario sono maggiori. In futuro vi saranno inoltre maggiori possibilità di strutturare la successione in modo da favorire un singolo discendente rispetto ai suoi fratelli e sorelle.

Per quanto riguarda l'avere previdenziale si applicano adesso regole uniformi, sia per il risparmio assicurativo, sia per quello bancario. Importante: occorre chiarire accuratamente come si intenda strutturare la reciproca successione in caso di decesso durante una procedura di divorzio e se, dopo la stipula di un contratto successorio, debba essere ancora possibile effettuare donazioni.

Breve panoramica delle modifiche della revisione del diritto successorio

Tema	Situazione giuridica attuale	Situazione giuridica dal 01.01.2023
Persone tutelate con porzione legittima	• Genitori ½ della quota ereditaria • Coniuge ½ della quota ereditaria • Discendenti ¾ della quota ereditaria	• Genitori soppressa • Coniuge ½ della quota ereditaria (resta uguale) • Discendenti ½ della quota ereditaria (viene ridotta)
Usufrutto ai sensi dell'art. 473 CC	Parte gravata da usufrutto: ¾ Quota disponibile (proprietà): ¼	Parte gravata da usufrutto: ½ Quota disponibile (proprietà): ½
Divorzio	Procedura di divorzio in corso: • il coniuge mantiene diritto all'eredità • il coniuge continua a godere della tutela della porzione legittima fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio	Procedura di divorzio in corso: • possibile esclusione del coniuge quale erede • soppressione porzione legittima del coniuge a partire dall'avvio della procedura di divorzio
Liberalità/donazioni vita dopo la stipula di un contratto successorio	Possibili senza limiti, difficilmente impugnabili.	In linea di massima impugnabili. **Eccezione:** riserva di donazione in una regolamentazione successoria
Avere previdenziale pilastro 3a	Banca: • rientra nella successione (controverso) Assicurazione: • non rientra nella successione, ma rilevante per il calcolo delle porzioni legittime Banca e assicurazione: • considerazione nel calcolo delle porzioni legittime	Banca e assicurazione: • non rientra nella successione • diritto di credito diretto ai sensi dell'art. 82 cpv. 4 LPP • considerazione nel calcolo delle porzioni legittime